

Pubblicato il 27/11/2018

Sent. n. 1547/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2017, proposto da Riccardo Tani, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Misiti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Esposito in Firenze, via Landino 9;

contro

Comune di Piombino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Capecchi, in Firenze, via G. La Pira 17;

per l'annullamento

della "ingiunzione a demolire opere realizzate in assenza del permesso di costruire", Numero Pratica J/2017/1, Protocollo 7682 del 13.03.2017, emessa dal Comune della Città di Piombino e notificata il 22.3.2017, ai sensi dell'art. 196 L.R.T. 10/11/2014 N° 65.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piombino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2018 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Esponde il ricorrente di svolgere, su un terreno urbanisticamente qualificato come zona agricola, un'attività amatoriale di allevamento cani in relazione alla quale, in data 11 novembre 2015, veniva presentata una comunicazione inizio lavori per la realizzazione di un box coperto di mq 10 per animali domestici. Con successiva SCIA dell'11.11.2015 venivano realizzate recinzioni delimitanti n. 18 box scoperti per cani adibiti a zona giorno collocati su una platea di calcestruzzo.

A seguito di una ordinaria attività ispettiva la vigilanza edilizia del Comune resistente individuava una serie di opere del tutto eccedenti quella legittimata dai titoli edilizi rilasciati per silenzio.

Ad avviso del deducente la tesi del Comune si fonderebbe sull'erroneo presupposto degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza secondo cui l'interessato svolgerebbe un'attività di natura imprenditoriale e non amatoriale.

Ne seguiva in data 13.01.2017 l'invio di una comunicazione di avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. reg. n. 65/2014.

Nonostante le osservazioni presentate dall'interessato, il Comune emetteva l'ordinanza del 13 marzo 2017 con cui veniva ingiunta la demolizione delle opere realizzate in assenza del permesso di costruire.

In particolare il Comune, ritenendo violato l'art. 81 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico per il quale nelle zone agricole è ammessa solo la realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli per utilizzazione familiare, constatava la realizzazione abusiva delle seguenti opere: a) copertura con pannelli fonoassorbenti delle recinzioni adibite a zona giorno dei cani; b) trasformazione del box coperto realizzato con CIL n° 2015/514; c) suddivisione in due parti comunicanti tra loro di n° 15 recinti mediante pannelli fonoassorbenti verticali; d) parziali tamponature laterali di tutte le 18 recinzioni mediante pannelli fonoassorbenti; e) impianto elettrico all'interno delle recinzioni; f) percorso stradale interno ai terreni realizzato con stabilizzato di cava e fosse laterali parzialmente cementificate; g) completa recinzione perimetrale dei terreni in rete metallica, pali in legno e n° 2 cancelli in metallo.

Avverso tale atto il sig. Tani proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, a seguito di opposizione della controparte, veniva ritualmente trasposto dinanzi a questo T.A.R. deducendo le censure che seguono:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e segg. L. reg. n. 65 del 2014; art. 2 l. 23 agosto 1993 n. 349 e D.M. 28 gennaio 1994, articolo unico; Eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza assoluta di istruttoria, per violazione del giusto procedimento, per errore e/o travisamento dei fatti, per difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Piombino opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 742 del 12 dicembre 2017 veniva accolta, con riferimento al *periculum in mora*, l'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato.

Nella pubblica udienza del 30 ottobre 2018 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Viene impugnata l'ordinanza in epigrafe con la quale il Comune di Piombino ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere ritenute abusive e consistenti in: a) copertura con pannelli fonoassorbenti delle recinzioni adibite a zona giorno dei cani; b) trasformazione del box coperto realizzato con CIL n° 2015/514; c) suddivisione in due parti comunicanti tra loro di n° 15 recinti mediante pannelli fonoassorbenti verticali; d) parziali tamponature laterali di tutte le 18 recinzioni mediante pannelli fonoassorbenti; e) impianto elettrico all'interno delle recinzioni; f) percorso stradale interno ai terreni realizzato con stabilizzato di cava e fosse laterali parzialmente cementificate; g) completa recinzione perimetrale dei terreni in rete metallica, pali in legno e n° 2 cancelli in metallo. Il tutto eseguito su un terreno urbanisticamente classificato come zona agricola sulla quale, ex art. 81 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico per il quale nelle zone agricole è ammessa solo la realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli per utilizzazione familiare.

Deduce il ricorrente l'erroneità del presupposto su cui si fonda il provvedimento ovvero la qualificazione arbitrariamente attribuitagli di allevatore professionale di cani, come accertato nel corso di una ispezione dalla Guardia di Finanza di Piombino.

Osserva il deducente che l'attività in parola è disciplinata dalla l. n. 349/1993 e dal d.m. 28 gennaio 1994 secondo i quali l'attività può essere ritenuta amatoriale quando gli allevatori *“tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità”*, limite che si ritiene non essere mai stato superato, tenuto conto che detto numero andrebbe riferito alla data di nascita dei cuccioli e non alla loro vendita.

Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in ragione del possesso di un *“affisso”* (ovvero, secondo la definizione ritraibile dal decreto del Ministero delle politiche agricole n. 6988/2010, *“la denominazione di un allevamento destinato a distinguerne i prodotti. Esso precede o segue il nome di un cane proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario”*) posto che, secondo l'art. 2 del citato d.m. a tal fine è sufficiente che l'interessato sia proprietario *“di almeno 2 fattrici della medesima razza e b) abbia prodotto e iscritto libri genealogici italiani almeno 2 cucciolate della stessa razza delle fattrici di cui al punto a)”*.

Neppure assumerebbe rilievo l'attribuzione al ricorrente della partita IVA posto che essa è stata richiesta per lo svolgimento di attività di *“servizi di cura degli animali da compagnia”*.

Le tesi esposte non meritano condivisione.

In primo luogo appare dubbia l'interpretazione assegnata dal ricorrente all'articolo unico del d.m. 28/01/1994 (richiamato dall'art. 2 della l. n. 349/1993) secondo cui *“Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità”* e che, dunque, non pone alcuna distinzione tra la produzione e la vendita dei cuccioli.

Inoltre non può essere sottaciuto che il citato art. 2 della l. n. 349/1993 al comma 1 introduce una ulteriore e concorrente specificazione affermando che *“L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”*. Profilo in ordine al quale il ricorrente nulla deduce, né fornisce prova in senso contrario.

Né può essere credibile l'affermazione che l'attribuzione della partita IVA fosse unicamente finalizzata al fine *“di poter permettere al ricorrente di avanzare la richiesta di un prestito personale per una eventuale futura pensione per cani”*.

D'altro canto risulta dagli atti di causa che l'oggetto della partita IVA è stato successivamente integrato con l'attività di *“tolettatura per cani”* confermando che, complessivamente l'interessato svolge professionalmente un'attività concernente l'allevamento dalla quale ritrae il proprio sostentamento.

Per altro verso non può non rilevarsi che la dimensione delle opere realizzate, fatta eccezione per la recinzione, pare eccedere le esigenze riferibili ad un'attività meramente amatoriale di allevamento di animali.

Ne segue che, atteso il disposto dell'art. 81 NTA del Reg. urbanistico (il quale vieta in zona E, sottozona E2 – area di interesse paesaggistico d'insieme – la realizzazione di manufatti che non siano destinati al ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli per utilizzazione familiare) e considerata la natura vincolata dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, il Comune non poteva esimersi dall'emanare l'ordinanza impugnata.

Va peraltro rilevato, a completamento dell'esposizione, che in applicazione dell'art. 2 l. 23 agosto 1993 n. 349, l'attività cinotecnica deve considerarsi attività imprenditoriale agricola conseguendone che la concessione edilizia per la relativa struttura può essere rilasciata anche in zona agricola (T.A.R., Abruzzo, L'Aquila 4 giugno 2004, n. 745). Dunque il ricorrente potrebbe conseguire, mediante istanza di accertamento di conformità l'eventuale sanatoria per le opere ora abusivamente realizzate.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio in ragione della novità della questione trattata possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Bernardo Massari

Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO